

LA SCIALUPPA  **CRT-Onlus**
Fondazione Anti Usura

da 25 anni cerca di aiutare le famiglie in temporanea difficoltà

USURA, COME RICONOSCERLA COME EVITARLA

A cura di Ernesto Ramojno

2023

USURA, COME RICONOSCERLA COME EVITARLA

**QUESTO LIBRO È DEDICATO
AL LAVORO SVOLTO CON PASSIONE
DAI VOLONTARI, DAI COLLABORATORI
E DIPENDENTI DE LA SCIALUPPA CRT**

INDICE GENERALE

La Scialuppa CRT – Fondazione Anti Usura	pag. 3
Dati attività	pag. 5
La presenza sul territorio	pag. 6
PRESENTAZIONE	pag. 7
1. L'USURA, UNA PIAGA DALL'ORIGINE DEL MONDO	pag. 11
1.1 Alcune considerazioni introduttive	pag. 11
1.2 Conclusioni	pag. 16
2. ASPETTI GIURIDICI DELL'USURA	pag. 17
2.1 L'usura nella legislazione italiana	pag. 17
2.2 L'usura nella normativa europea	pag. 19
2.3 L'usura nella legislazione estera (cenni)	pag. 19
3. L'USURA, COME SI CADE IN TRAPPOLA	pag. 21
3.1 Premessa	pag. 21
3.2 La crisi economica e l'usura	pag. 21
3.3 Realizzare un sogno...	pag. 22
3.4 Perché indebitarsi	pag. 22
3.5 Il sovraindebitamento	pag. 25
4. USURA, COME EVITARLA E COME USCIRNE	pag. 29
4.1 Premessa	pag. 29
4.2 Il microcredito	pag. 29
4.3 L'utilizzo delle Fondazioni anti usura	pag. 31
5. CONSIGLI FINALI E PROPOSTE	pag. 33
5.1 Riflettere prima di agire	pag. 33
5.2 Leggere tutto	pag. 33
5.3 Valutare la propria solvibilità	pag. 34
5.4 Seguire consigli semplici	pag. 35
5.5 La formazione scolastica	pag. 35
6. UN PO' DI BUON UMORE	pag. 37
GLOSSARIO	pag. 43

LA SCIALUPPA CRT – FONDAZIONE ANTI USURA



La Scialuppa CRT è una Fondazione anti usura che ha la qualifica di ONLUS (Organizzazione senza scopo di lucro), costituita nel 1998 su iniziativa della Fondazione CRT, perseguendo il proprio obiettivo di assistenza alle persone sovraindebitate.

È legittimata a operare a favore di singole persone, famiglie e piccole imprese commerciali e artigianali.

Attualmente può contare su una quarantina di volontari operativi.

Obiettivi statutari de La Scialuppa CRT sono:

- a) Attività di assistenza tecnica ed informazione economica e giudiziaria a favore sia dei soggetti a rischio di usura sia delle vittime della stessa
- b) Costituzione di un fondo di garanzia con lo scopo di far erogare alle banche convenzionate, sulla base di specifici accordi, finanziamenti a privati e imprese
- c) Promozione di collegamenti con i Consorzi di garanzia fidi per agevolare la concessione di finanziamenti alle imprese.

Lo strumento operativo è il fondo di garanzia, che è alimentato, da contributi della Fondazione CRT, donazioni e lasciti di altri soggetti pubblici e privati. Al fondo ordinario si affianca il fondo costituito dai contributi che il ministero dell'Economia eroga, ai sensi dell'art.15 della legge sull'usura n.108/1996.

Come si può accedere al fondo di garanzia per risolvere le proprie difficoltà?

Il richiedente compila una scheda informativa e la pratica è affidata ad un volontario che, dopo un primo incontro personalizzato, raccoglie la documentazione necessaria per l'istruttoria: documenti anagrafici, situazione debitoria (contratti di finanziamento, carte di credito, rate insolute, ecc.), spese correnti (utenze, condominio, rette scolastiche, spese per l'auto, ecc.) e situazione reddituale (CUD, mod. 730, cedolini stipendi/pensioni nel caso di lavoratori dipendenti, mod. Unico e "bilancino" per lavoratori autonomi).

Il volontario cerca quindi di aiutare il debitore a fare chiarezza sulla sua situazione, capendo quindi l'entità dei debiti, non solo quelli con banche, società finanziarie e carte di credito, ma anche gli arretrati sull'affitto, le bollette, le tasse, e spese varie non pagate. Nel corso dell'incontro, il volontario traccia, con il soggetto richiedente aiuto, un elenco completo dei guadagni, mettendo in luce sia il totale delle entrate mensili dei componenti del nucleo familiare, che coincidono nella maggior parte dei casi con gli stipendi, sia il totale delle uscite mensili. Dopo di che valuta se si può far quadrare il bilancio familiare semplicemente limitando le spese. In molti casi, infatti, ci si rende conto che, con un po' di attenzione ed eliminando alcune spese non essenziali, si può arrivare a fine mese, riuscendo anche a rimborsare i propri debiti.

L'obiettivo è quello di chiudere tutte le posizioni debitorie del soggetto e del nucleo

famigliare sostituendo il costo del debito, divenuto insostenibile, con un'unica rata fissa, in genere più bassa del totale pagato in precedenza, e una restituzione più diluita nel tempo, che risulti sostenibile per il reddito del nucleo familiare.

Inoltre, vengono esaminate le cause e le motivazioni dei debiti, con l'obiettivo di predisporre una soluzione globale del problema, non limitandola al nuovo finanziamento che rende sostenibile il debito e l'inizio della ripresa della normalità.

Il volontario, infatti, mira anche a far comprendere all'interessato gli errori e le inadeguatezze comportamentali all'origine del sovraindebitamento, per evitare che la situazione possa ripetersi, invitando alla responsabilità e suggerendo azioni correttive.

Con tale finalità il volontario richiede il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare del debitore, per rendere tutti i componenti consci della criticità della situazione, per conoscerne ogni aspetto e per coinvolgerli attivamente nel salvataggio.

Dopo l'incontro inizia la fase istruttoria, durante la quale il volontario verifica ogni posizione debitoria con gli strumenti di controllo (richieste a ex Equitalia, Soris o enti di riscossione per i comuni di residenza, Regione per il bollo auto, visure catastali, protesti e la richiesta a CRIF per verificare le posizioni debitorie e il loro stato).

A questo punto diventa essenziale l'importo dell'intervento: se è inferiore a 32.000 euro, la Fondazione (se la pratica riceve parere favorevole) può intervenire rilasciando la garanzia per il finanziamento agevolato, la banca convenzionata eroga il finanziamento che consente al beneficiario di disincagliare la sua posizione economico-finanziaria - operazione che non sarebbe stata possibile con il credito ordinario - e di rientrare così nel circuito del credito legale altrimenti precluso.

Se invece è superiore ai 32.000 euro si possono tentare altri due tipi di intervento.

Il primo consiste nella proposta di transazione con i creditori, ai quali viene inviata una proposta a saldo e stralcio del loro credito, spesso accettato perché consente di incassare almeno una parte del credito concesso e subito.

Il secondo consiste nella richiesta di affiancamento alla Fondazione San Matteo Insieme contro l'usura.

DATI ATTIVITA'

Contributi per agevolare l'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche a soggetti beneficiari definiti dall'art.5 dello statuto

Contributi ricevuti dal **fondatore Fondazione CRT** € 5.250.828

Contributi ricevuti ai sensi dell'art. 15 L. 108 del 7/3/96 dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** € 5.277.986

TOTALI CONTRIBUTI al 31/12/2021 € 10.528.814

Numero consulenze gratuite date dai volontari

Dall'inizio dell'attività fino al 31/12/2021 n. 16.074

di cui

Finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia gratuita de "La Scialuppa CRT" deliberati

Dall'inizio dell'attività fino al 31/12/2021 n. 2420

per un importo di € 43.640.148

di cui

Pratiche Legge 3/2012

Al 31 dicembre 2021 (dal 2016)

pratiche deliberate omologate n. 55

per l'importo di € 1.459.500

pratiche deliberate in attesa di omologa n. 10

per l'importo di € 247.000

Erogazioni Liberali

Al 31 dicembre 2021 (dal 2020) € 113.058

LA PRESENZA SUL TERRITORIO

AOSTA

Regione Borgnalle n.12
(presso CCIAA di Aosta)

IVREA

P.zza Vittorio Emanuele n.1
(presso il Comune di Ivrea)

BIELLA

Via Aldo Moro n.15
(presso CCIAA Monte Rosa Laghi
Alto Piemonte)

TORINO

Via Nizza n.150

CUNEO

Via Emanuele Filiberto n.3
(presso CCIAA di Cuneo)



VERBANIA

P.zza Garibaldi n.15
(presso il Municipio)

NOVARA

Corso Cavallotti n.25
(presso Confindustria Novara
Vercelli Valsesia)

VERCELLI

Piazza Risorgimento n.12
(presso CCIAA Monte Rosa Laghi
Alto Piemonte)

ASTI

Via Giosué Carducci n.43
(presso Fondazione
Giovanni Gorla)

ALESSANDRIA

Via Vochieri n.58
(presso CCIAA di Alessandria)

SEDE OPERATIVA E DI ASCOLTO

TORINO, Via Nizza n.150

Tel. + 39 011 19410104 - Fax + 39 011 0208903

www.lascialuppacrtonlus.org

5 x MILLE
C.F. 97578970010

**AIUTACI A SOSTENERE TANTE ALTRE FAMIGLIE
... A TE NON COSTA NULLA**

IBAN IT50U0200801107000020144447

PRESENTAZIONE

Ernesto Ramojno

Presidente "La Scialuppa CRT" Fondazione Anti Usura.

È da quasi venticinque anni che "La Scialuppa CRT" si occupa, in Piemonte e in Valle d'Aosta, di dare assistenza non solo finanziaria **gratuita** ed eventualmente di prestare garanzia alle banche convenzionate per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di famiglie e piccole imprese che versino in situazioni economico-finanziarie tali da rendere altamente probabile il ricorso al prestito usurario.

Fu costituita nel gennaio 1998, con lungimirante visione, su iniziativa della FONDAZIONE CRT e costantemente sostenuta sia dalla stessa che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Dipartimento del Tesoro (Ente gestore dei contributi del Fondo per la Prevenzione del fenomeno dell'usura del Dipartimento del Tesoro, istituito con legge 7 marzo 1996 n. 108).

I volontari forniscono **gratuitamente** assistenza mettendo a disposizione di quanti si trovino in **temporanea** difficoltà le competenze tecniche, economiche e giuridiche apprese negli anni di attività creditizia svolta presso primarie banche. Sono persone con alta sensibilità umana, dote indispensabile per ascoltare i problemi e le difficoltà delle persone che si rivolgono a La Scialuppa CRT.

La profonda crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha prodotto e continua a creare rilevanti problemi a numerose famiglie che si stanno sempre più impoverendo. Oggi più che mai l'opera della nostra Fondazione e di altre istituzioni similari è indispensabile.

La nostra "Scialuppa" ha una limitata capienza di salvataggio, ma può aiutare tante persone dando speranza e individuando soluzioni concrete ai problemi, assistendo coloro che non riescono più a intravedere la rotta giusta né ad avere la forza per raggiungere la riva autonomamente. Quando possibile, il salvagente della garanzia, messo a disposizione da La Scialuppa CRT, permette di poter accedere nuovamente al credito con le banche convenzionate e "disincagliare" le situazioni debitorie pregresse.

La pubblicazione contiene sia contributi scientifici che capitoli relativi all'esperienza de "La Scialuppa CRT", con la presentazione di casi di soggetti che, in un momento di disperazione, hanno richiesto assistenza e possibilmente aiuti concreti. Il soccorso è stato fornito da volontari competenti e in modo totalmente gratuito.

Desidero ringraziare la Fondazione CRT nelle persone del suo Presidente Giovanni Quaglia, del Segretario Generale Massimo Lapucci, dei Consiglieri di Amministrazione e le tre Commissioni nelle persone dei coordinatori Corrado Bonadeo, Giuseppe Tardivo e Giampiero Leo.



Ernesto Ramojno

Laurea a pieni voti in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Torino. Abilitato all'insegnamento ha svolto l'attività per oltre dieci anni presso i Fratelli delle Scuole Cristiane. Ha inoltre tenuto lezioni all'Università Bocconi come assistente del professor Victor Uckmar.

Ha conseguito l'abilitazione per l'attività di Dottore Commercialista, facendo pratica nello studio del prof. Castellino.

Esercita la libera professione con i Colleghi Massimo Germonio, Luca Barbera e Giorgio Monasterolo in Torino i quali ricoprono od hanno ricoperto incarichi negli organi di controllo di società di capitali, alcune quotate in borsa; e prestano attività di consulenza a società operanti in diversi settori.

È Membro della Confederation Fiscale Europeenne Associate – Member of european register of tax advisers.

È Vice Presidente Nazionale A.N.T.I. Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.

È stato Membro dell'Albo degli Esperti in materia bancaria istituito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, lo ha nominato Commissario del Gruppo Fornara allora quotato in borsa con oltre trenta società collegate ed alcune gestite direttamente, riportate in bonis; inoltre ha ideato e ha fatto allestire il Museo della Plastica, unico in Europa.

Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta lo ha nominato Commissario Unico della Gestione Straordinaria regionale della Casa da Gioco di Saint Vincent e successivamente lo ha nominato Presidente del Collegio Sindacale.

È stato consigliere della Fondazione Gruppo Abele.

Ricopre la carica di revisore della Fondazione Ferrero di Alba (lavorare, creare, donare).

È stato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (1993-1999) designato dal Comune di Torino insieme ai colleghi Professor Andrea Comba e Professor Daniele Ciravegna; è stato Sindaco e poi Presidente dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (2004-2013) di cui è ora componente del Collegio Sindacale.

È componente dell'Osservatorio Regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento e presidente de La Scialuppa CRT dalla loro costituzione.

È stato designato come "Bogianen 2017" dalla Camera di Commercio di Torino.

CAPITOLO 1 - L'USURA, UNA PIAGA DALL'ORIGINE DEL MONDO

§ 1 – ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il tema dell'usura è vecchio quanto il mondo...

Fin dall'origine delle attività umane c'è stato chi aveva disponibilità di beni e denaro e chi ne era privo o ne necessitava per cercare di sviluppare un'attività o semplicemente per sopravvivere.


E fin dall'origine sono nati fenomeni di azioni spregiudicate a carico dei debitori.

Difficile porre una linea di demarcazione netta ed inequivocabile tra operazioni compiute con finalità positive e con condizioni "eque" rispetto ad altre compiute con l'esclusiva finalità di trarre il maggior utile possibile dalle disgrazie altrui.

Fa parte del bagaglio morale e dell'etica in senso lato condannare ogni forma di sopraffazione finanziaria; un senso di condanna che tutte le religioni (espressione massima del "vivere insieme" con regole chiare e condivise in una certa comunità) esprimono in maniera netta.

Ricordiamo quindi brevemente proprio la posizione del pensiero religioso nelle sue varie articolazioni, che consente di costatare come certe condanne siano nette sotto tutte le latitudini ed in qualunque tempo.

L'USURA NELLA CULTURA INDÙ



La pratica dell'usura è condannata severamente nei testi sacri induisti.


Nei testi Veda, risalenti al 2.000 a.C. è definito **usuraio chiunque presta denaro a interesse**; sono riportati in più punti riferimenti al prestito che prevede il pagamento d'interessi. È vietato drasticamente alla casta dei bramini di prestare denaro dietro interesse.

Nel corso dei secoli, specie nei tempi più recenti, il concetto di usura si è modificato, non intendendosi più come usura qualsiasi prestito con interessi, ma solamente il prestito a interessi superiori a quelli accettati dalla società.


L'USURA NELLA CULTURA GRECO-ROMANA

Tutti i grandi filosofi greci e romani condannarono la pratica dell'usura: particolarmente severi i giudizi di Aristotele, Platone, Cicerone, Seneca.

In particolare Aristotele nell'Etica Nicomachea considerava l'usura come una categoria morale negativa, affermando che **la ricchezza può derivare solamente dal lavoro**,



mentre quella prodotta dal denaro è da considerare dannosa. Aristotele condannava l'usura ritenendola "la forma di acquisto che più di ogni altra può dirsi contro natura". Per il grande filosofo la proprietà di un bene poteva avere due usi: utilizzazione per soddisfare bisogni dell'uomo, o tramite per effettuare scambi. Legittimo cercare di ottenere guadagni da un'attività, ma il modo più



riprovevole di procurarsi un guadagno è quello in cui l'individuo si serve della moneta per accumulare altra moneta. Infatti, per Aristotele la funzione della moneta è quella di facilitare gli scambi, e non quella per cui la moneta si accresce mediante l'interesse, perché la moneta per sua stessa natura è sterile.

Platone descrive la polis "ideale" basata su principi di equità e giustizia, che condannano la tendenza all'accumulazione di denaro. Nel libro III de La Repubblica il filosofo introduce il divieto del prestito a interesse, affermando addirittura che "*è lecito a chi ha ricevuto il prestito non restituire affatto né l'interesse né il capitale*". **Il prestito a interesse è una forma di illecito arricchimento.**

Nella legislazione romana del periodo repubblicano fu esplicitamente vietato il prestito con interessi, anche se continuò ad essere praticato. Noto il detto latino: "Pecunia non parit pecunia", il denaro non genera denaro.

L'USURA NELLA RELIGIONE EBRAICA

La legge ebraica (in particolare il Levitico ed il Deuteronomio) vieta di prestare denaro con interesse ai famigliari ed agli ebrei appartenenti alle dodici tribù di Israele. "Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse." (Esodo 22:24) e: "Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura." (Levitico 25:37). Era invece consentito il prestito con interesse agli estranei di altre religioni, particolare che nei secoli fece la fortuna dei tanti prestatori di denaro ebrei che popolavano l'Europa.



Lo strumento più diffuso per il prestito personale ebraico è il ghemach (atti di bontà), un fondo di finanziamento libero senza interessi che segue il comandamento positivo della Torah di prestare denaro con il divieto di ricarica d'interessi. I prestiti ghemach sono spesso concessi con notevoli facilitazioni di restituzione.

Il ghemach consente di ottenere finanziamenti per ogni necessità personale, dalle emergenze per sostenere spese mediche, al pagamento di cerimonie importanti o anche per acquisti a rate di beni di consumo.

Con l'evoluzione della società ed il passaggio dall'economia agricola a quella commerciale, artigianale e, successivamente, industriale, si comprese che il prestito per investimento era cosa ben diversa da quello di necessità e il divieto di riscuotere un interesse cadde. E nel corso dei secoli l'intermediazione del denaro è passata dai privati (spesso strozzini) alle istituzioni preposte e regolamentate dalla legge (le banche).

L'USURA NELLA RELIGIONE ISLAMICA

L'Islam vieta *ribā*, cioè gli interessi, condannati nel Corano.

In pratica si associa il prestito con interessi ad **una forma esecrabile d'indebito arricchimento** in quanto rappresenta una forma di guadagno non prodotta dal lavoro dell'uomo.

La regola base dei prestiti nell'Islam è che un bene prestato deve essere restituito nella stessa sostanza e quantità: un'oncia d'oro per un'oncia d'oro, uno staio di frumento per uno staio di frumento, cento dinari per cento dinari.

Peraltro nella prassi il divieto formale è stato superato con interpretazioni più o meno estensive che, fermo restando il divieto di percepire interessi dai prestiti in denaro, consentono al creditore di incassare una retribuzione per il finanziamento concesso.

Il meccanismo è quello di utilizzare strumenti finanziari che, senza contravvenire al divieto di stabilire un compenso sotto forma d'interessi, permettono di fare affari utilizzando il capitale.


Uno di essi è il *Murabaha*, contratto usato soprattutto per finanziare le imprese nell'acquisto di materie prime o semilavorate. L'azienda che non dispone di capitali sufficienti per l'acquisto di un bene pattuisce con il fornitore il prezzo, e parallelamente stipula un contratto con il finanziatore che acquista il bene dal fornitore al prezzo pattuito e lo rivende all'utente effettivo ad un prezzo maggiorato.

Non si pagano interessi, la legge coranica è rispettata.

Un'altra forma è quella denominata *Musharaka*, contratto con il quale il finanziatore ed il debitore costituiscono una società per un affare predeterminato, ripartendosi il risultato economico secondo regole prefissate. Le quote di ripartizione sono fissate in maniera tale che il creditore ottenga la remunerazione equa per il suo contributo all'affare. Non si pagano interessi, la legge coranica è rispettata. In pratica, è quanto avveniva nel secolo scorso con le banche d'affari che finanziavano le aziende sottoscrivendo azioni e partecipando alle sorti dell'impresa.

La fine distinzione fra interessi (vietati) e profitti (consentiti) consente di poter utilizzare i capitali per finanziare attività produttive; l'importante è che non sia stabilito un costo prefissato dell'operazione, perché il creditore non può pretendere un pagamento supplementare sulla somma prestata senza condividere i rischi con il debitore.

L'usura è un peccato anche nella religione islamica. Il Corano menziona la "*ribā*" (usura) come il quinto peccato in ordine di gravità, e indica come **usura qualsiasi prestito a interesse**.



Tuttavia, sono stati elaborati dei sistemi per riconoscere un'interessenza al prestatore senza violare la Shari'a. fondamentalmente, il banchiere musulmano fino all'estinzione del debito assume una posizione analoga a quella di un consocio nei finanziamenti alle imprese, e a quella di un comproprietario nei mutui immobiliari. In Occidente l'espedito di origine islamica che ha avuto più fortuna è stata la mohatra.

L'USURA NELLA RELIGIONE CRISTIANA

Il Cristianesimo ha sempre condannato l'usura.

Addirittura, all'inizio della sua diffusione, ha condannato ogni forma di prestito che prevedesse il pagamento d'interessi, anche bassi. L'origine di questo atteggiamento era, secondo i Padri della Chiesa, contenuta nel vangelo di Luca, dove si afferma che: "*Mutuum date nihil inde sperantes*" (Luca 6, 35); i prestiti si possono concedere, ma a condizione che nulla si chieda come "prezzo", perché il creditore ha diritto semplicemente al rimborso della somma prestata.

In pratica, per la Chiesa **solo il lavoro umano merita un compenso**, mentre il denaro non può riceverlo perché non deve produrre denaro, essendo considerato un mero mezzo di scambio e non un fattore produttivo vero e proprio.

Nel Decreto di Graziano, del XII secolo (il primo esempio di diritto canonico), è stabilito che "*Quicquid ultra sortem exigitur usura est*", (Tutto ciò che viene riscosso al di là del capitale è usura). In pratica è usura tutto ciò che il creditore pretende in restituzione in eccesso rispetto a quanto, e questo comportamento è considerato peccato grave, indipendentemente dal tasso d'interesse applicato.

Si citano frasi come "*In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.*" (Matteo 19, 23-24) "*Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina.*" (Luca 12, 13-22)

Peraltro nel Vangelo non è univoco il messaggio, perché la parabola dei talenti è di contenuto diametralmente opposto. Il signore condanna il servo che gli restituisce un solo talento rispetto agli altri che glielo restituiscono maggiorato con la frase: "*Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse.*" (Matteo 25:14-30)

E così per secoli il prestito di denaro fu osteggiato e considerato peccato mortale, influenzando anche la legislazione di molti Stati che lo definirono reato punibile in forme più o meno gravi.

Ciò non impedì assolutamente la sopravvivenza dei finanziamenti con pagamento d'interesse, che furono un veicolo fondamentale per sostenere l'economia e farla crescere da semplice attività di sopravvivenza ad attività produttiva sempre più evoluta, agevolando il passaggio dalla produzione prevalentemente agricola e rurale a quella industriale e commerciale.



In realtà, al di là di certe posizioni intransigenti, la Chiesa era abbastanza elastica nell'applicazione dei principi. Ad esempio Sant'Ambrogio approvava i prestiti con interessi ma solo se il beneficiario poteva investire il denaro, rimborsandolo maggiorato di interessi una volta ottenuto un profitto dalla sua attività; in pratica, una forma di partecipazione agli utili d'impresa.

Altra eccezione tollerata era il prestito in tempo di guerra (perché si aiutava il sovrano a combattere contro i nemici in una guerra "giusta"), ed addirittura il prestito ai musulmani, con la scusa che non erano credenti e quindi potevano anche essere sfruttati finanziariamente.

Posizioni più volte approvate in vari concili ecumenici (dai Lateranensi del 1100-1200) a quelli di Lione e Vienne del 1300.

Questa posizione creò condizioni favorevoli allo sviluppo dell'attività di prestito da parte degli ebrei, che per secoli prosperarono concedendo finanziamenti ai cristiani che non potevano riceverne dai loro confratelli.

Ma la pratica del prestito "oneroso" continuò a crescere, creando il mestiere di banchiere, che si sviluppò molto in Italia (Toscana, Liguria, Lombardia) e nelle zone commerciali della Francia del Nord e delle Fiandre. I ricchi mercanti scoprirono che potevano diventare ancora più ricchi prestando ad altri i propri capitali ed accumularono patrimoni enormi, assurgendo a cariche pubbliche importanti (ad esempio i Medici a Firenze).



L'evoluzione fu completata intorno al 1500, quando si affermò il principio che il peccato di usura poteva essere compensato con

"opere di bene" a favore della collettività; in pratica, anche l'usuraio poteva evitare l'inferno, accedendo al meno punitivo purgatorio, grazie a lasciti a favore della Chiesa o degli ordini religiosi.

Parallelamente furono istituiti i Monti di pietà che erogavano prestiti su pegno ai meno abbienti a tassi molto bassi. Ciò consentì di avviare un processo di "legalizzazione" dei prestiti, distinguendo quelli a favore dei poveri da quelli a favore dei ricchi (che ricorrevano alle banche).

Un grosso contributo ad un mutamento del pensiero religioso nei confronti dei prestiti si deve a Calvino, nel solco della Riforma luterana.

Egli fu il primo ad accettare l'idea che il denaro andava considerato come merce in grado di produrre denaro, distinguendo tra il prestito di soccorso, destinato al povero, per il quale non è dovuto alcun interesse, essendo esso "improduttivo", e il prestito d'investimento, un credito commerciale. In questo secondo caso chi riceve del denaro in prestito deve pagare un giusto interesse. Calvino precisò che l'interesse dev'essere equo (benché sia impossibile stabilire una regola oggettiva) e va preteso solo se chi lo riceve ha ottenuto un guadagno superiore alle spese sostenute.

Una svolta radicale si registrò con la “rivoluzione industriale”, che per realizzarsi aveva bisogno di ingenti capitali e quindi doveva necessariamente appoggiarsi non solo ai grandi capitalisti, ma anche al sistema bancario, che poteva mobilitare il risparmio depositato sui conti.

Oggi non esiste dunque alcun limite all’esercizio dell’attività bancaria, purché esercitata nei limiti fissati dalla legge e controllati dalle autorità statali.

§ 2 – CONCLUSIONI

Le religioni, tutte, condannano l’usura come fenomeno ingiusto che limita la libertà individuale ed offende l’etica generale.

Per rafforzare questo principio, fanno discendere da verità trascendenti (libri sacri, ri-

velazioni divine) il divieto di usare il denaro come fonte di arricchimento.

Ma fin dall’antichità, come si è visto, il desiderio umano di progredire (negli ultimi tempi, desiderio diventato inarrestabile e frenetico, con obiettivi temporali sempre più corti) ha comportato la ricerca di compromessi più o meno efficaci, in grado di **coniugare il giusto rispetto per il debitore** (specie quello più disagiato, che necessita di sostegno finanziario) **con la giusta remunerazione per il creditore.**



CAPITOLO 2 – ASPETTI GIURIDICI DELL'USURA

§1 – L'USURA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

In quasi tutti i paesi del mondo la pratica dell'usura, oltre ad essere condannata moralmente, è anche condannata dalle leggi.

Può trattarsi di condanna di carattere amministrativo (punita dal codice civile) oppure di condanna penale.

Nella legislazione italiana **l'usura è considerata un reato penale.**

"Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito." (art.644 codice penale, così modificato dalla L. 7/3/96 n.108)

Il codice distingue due modalità:

- Prestazione usuraria
- Mediazione usuraria

La prima riguarda coloro che si fanno dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi usurari o altri vantaggi come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità; fattispecie molto ampia prevista proprio per cercare di colpire chi pratica l'usura anche nascondendo l'attività ricorrendo a terzi o pretendendo prestazioni eccessive non solo in forma monetaria ma anche con altri beni reali.

La seconda riguarda coloro che procurano ad altri somme di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, un compenso usurario per la mediazione.

Norma chiara, ma che ha un punto di debolezza, e cioè l'indeterminatezza della soglia di interesse al di là della quale il compenso è eccessivo e quindi usurario.

Per decenni, infatti, la lotta all'usura è stata vanificata proprio da questo fatto, finché finalmente è stata emanata la legge 108/1996 (legge sull'usura) che all'art. 2 fissa il criterio di determinazione in termini quantitativi precisi, come dettagliato più oltre.

È questa la cosiddetta "usura oggettiva", quella cioè che non ammette interpretazioni

particolari e che fa ricadere nell'ipotesi di reato ogni tipo di operazione fatta con quelle caratteristiche.

Peraltro lo stesso articolo 644 c.p. definisce usurari anche gli interessi inferiori al limite stabilito dalla legge, qualora le condizioni fissate risultino comunque sproporzionate rispetto alla prestazione di denaro, quando il debitore versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

È questa la cosiddetta "usura soggettiva", che può essere dichiarata in sede giudiziaria su interpretazione del giudice; ipotesi non determinabile a priori e che può far ricadere nel reato operazioni molto diverse l'una dall'altra.

Il legislatore, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà delle prestazioni, ha pertanto individuato, accanto ad un primo criterio formale ed oggettivo, un secondo criterio di tipo sostanziale e, per così dire, di chiusura.

Dal dato normativo emerge come in questa seconda fattispecie di usura il legislatore conferisca, ancora una volta, un indubbio rilievo anche alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima, già presente nella fattispecie dell'usura impropria di cui all'art. 644 bis, ad oggi abrogato.



Quindi, risulta decisivo l'apprezzamento discrezionale del giudice. Questi, appurata la condizione di disagio della vittima, deciderà, caso per caso, se gli interessi (o gli altri vantaggi) debbano ritenersi sproporzionati rispetto all'ammontare del capitale prestato.

Come accennato, per decenni gli usurari hanno potuto schivare le conseguenze della loro attività grazie

all'indeterminatezza della legge che non fissava in maniera chiara e quantitativamente precisa il limite dell'usura oggettiva.

Finalmente, nel 1996 è stata approvata la legge 108/96 (nota come "legge anti racket e anti usura"), che ha organicamente trattato la materia.

Punti fondamentali sono:

- **Abolizione dello "stato di bisogno"** quale condizione per ipotizzare l'usura, in precedenza necessario. Lo stato di bisogno accertato costituisce oggi un'aggravante del reato, non la condizione per configurarlo.
- **Istituzione di due Fondi per le vittime dell'usura:**
 - Fondo di solidarietà per combattere il fenomeno dell'usura, destinato all'erogazione di mutui a soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che siano parti offese in procedimenti penali per il reato di usura
 - Fondo di prevenzione dell'usura, finanziato con una dote iniziale di 300 miliardi di lire finalizzati all'erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi ("Confidi") oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute (in quanto aventi le caratteristiche determinate dal Ministero del Tesoro). Tutti i predetti Enti possono infatti contribuire alla prevenzione del fenomeno dell'usura garantendo le banche per finanziamenti a medio termine o linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese ad "elevato rischio finanziario", nonché di privati

che, trovandosi in temporanee difficoltà con elevato indebitamento, rischiano di cadere nella mani degli usurai.

- **Fissazione del cosiddetto "tasso soglia"** (definito TEG, tasso effettivo globale), cioè il limite oltre il quale il compenso è considerato comunque usurario. (i criteri per la determinazione sono illustrati nell'appendice al presente capitolo).

§2 – L'USURA NELLA NORMATIVA EUROPEA

Anche la comunità europea ha regolamentato, indirettamente, l'usura.

Nel 2000 è stato emanato il regolamento CE 1346, dedicato alla tutela dei consumatori, in particolare per assicurare la salvaguardia dei loro interessi economici.

L'Unione ha inoltre predisposto un programma di protezione dei consumatori, i cui obiettivi principali sono contenuti in alcune direttive, che riguardano la stipulazione di "contratti equi", la "creazione di facilitazioni nel confronto tra i prezzi", la trasparenza nei confronti dei clienti attraverso la "fornitura in forma scritta di tutti i dettagli relativi ai contratti di finanziamento (ammontare degli interessi da pagare, durata del contratto, penalità, spese accessorie,). Una tutela che si concentra sulla fase di negoziazione e stipula del contratto di credito.

Particolare attenzione è stata dedicata al credito al consumo, una formula in sé utile (consente di poter disporre di un bene o servizio immediatamente, senza disporre dell'intero importo, e rinviando nel tempo il pagamento) ma che spesso è fonte di "sovraindebitamento" per acquisti irrazionali ed emotivi di beni non indispensabili o addirittura necessari (acquisti compulsivi).

La direttiva 2011/90/UE del 14/11/2011 ha fissato i criteri per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

L'articolo 2 precisa che il contratto deve indicare chiaramente:

il tasso debitore, corredato da informazioni relative alle spese comprese nel costo totale

- del credito al consumatore
- l'importo totale del credito
- il tasso annuo effettivo globale
- in caso di credito per dilazione del pagamento di una merce o servizio, il prezzo in contanti
- l'importo delle rate periodiche
- l'importo totale da pagare

§3 – L'USURA NELLA LEGISLAZIONE ESTERA (CENNI)

Il fenomeno dell'usura è stato affrontato in modo diverso nei principali paesi europei.

In alcuni non è prevista alcuna normativa, in altri sì, con diverse sfumature (l'usura può essere considerata reato penale o semplicemente illecito amministrativo).



In **Germania** l'usura costituisce sia un illecito civile sia un illecito penale, ma non è prevista l'indicazione di un tasso- soglia. Per quanto concerne l'usura nel credito bancario, si fa riferimento ai tassi di mercato pubblicati

mensilmente dalla Bundesbank. Infine, è contemplata l'ipotesi in cui il fatto sia commesso professionalmente, nel caso di esercizio di una attività professionale svolta da chi fa dell'usura la propria occupazione continuativa.



In **Francia** la legge approvata nel 1989 prevede che il tasso usurario sia individuato in quello che al momento della conclusione del contratto supera di un terzo il tasso effettivo medio praticato nel corso del trimestre precedente dagli istituti di credito, per operazioni analoghe, pubblicato in un provvedimento del Ministro delle Finanze, previo parere del consiglio nazionale del credito.



Nel **Regno Unito** una legge contro l'usura fu approvata nel lontano 1660 (*"An Act for restraining the taking of Excessive Usury"*, in breve *"The usury Act"*); aveva lo scopo di ridurre i tassi di interesse al 6%, valore oltre il quale un prestito era considerato usuraio. In tempi più recenti, il Regno Unito ha adottato in materia una delle leggi più liberali in Europa, parzialmente rivista con il *Consumer Credit Bill Act*.



In **Spagna** il testo di una legge del 1995 non contempla in modo esplicito la definizione come reato dell'usura, e non esiste un tasso limite per l'usura. Esso è stabilito dall'autorità giudiziaria, caso per caso. La legge antiusura (*Ley de la Represión de la Usura*) del 23 giugno 1908 dichiara nulli "i contratti relativi a prestiti con tassi di interesse non proporzionati alle circostanze del caso".



In **Svizzera** "Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura." (art.157 codice penale).



Negli **USA** fu approvata due secoli fa la legge Garn-St. Germain, che fissava drasticamente la soglia dell'usura al 10%; legge abolita nel 1982 senza essere sostituita da altra normativa, sicché oggi chi eroga prestiti non ha alcun limite, a livello di legislazione federale, nel fissare i tassi d'interesse a carico del debitore.

Ogni Stato determina un tasso di interesse al di sopra del quale il prestito di denaro è considerato usura. Ad esempio lo Stato di New York, interpreta come nulli i contratti con interessi che superano la soglia dell'usura. In questo caso, la vittima dell'usura non solo non restituisce gli interessi, ma nemmeno il capitale prestato. Le leggi federali hanno in alcuni casi esentato le banche ordinarie dai limiti antiusura.

CAPITOLO 3 – L’USURA, COME SI CADE IN TRAPPOLA

§1 – PREMESSA

L’usura rappresenta l’ultima, tragica tappa di un percorso finanziario che parte da tappe “innocenti” che, sommandosi le une dopo le altre, conducono ad un baratro finale quasi senza rendersene conto.

È un fenomeno che, come più volte accennato, ha radici antichissime ed una diffusione a livello planetario: è presente in tutti i paesi (avanzati e ricchi come arretrati e poveri) ed in tutti i tempi.

Ma negli ultimi anni, specie nel nostro paese, ha avuto un insperato sostegno nella grave crisi economica e finanziaria che ha colpito tutti per la concomitante presenza di due drammatici eventi: il diffondersi della pandemia dovuta al COVID 19 e lo scoppio della guerra in Ucraina.

§2 – LA CRISI ECONOMICA E L’USURA

Ricordiamo brevemente i fatti avvenuti dal 2020 ad oggi.

Il COVID ha provocato un blocco quasi completo dell’attività produttiva a seguito dei provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione del contagio (il cosiddetto “lock-down”): con aziende, negozi, servizi commerciali, uffici pubblici chiusi o funzionanti ai minimi termini il volume degli affari si è drasticamente ridotto, generando una contrazione del PIL che in Italia ha toccato, nel corso del 2020, il 10%. Ciò ha significato riduzione della ricchezza nazionale e, come inevitabile conseguenza, una riduzione degli introiti delle famiglie e delle imprese. Riduzione compensata (ma solo parzialmente) dagli straordinari piani di sostegno e di ripresa stanziati dallo Stato (il noto PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

La guerra scatenata a febbraio 2022 dal presidente della Federazione Russa ha colto di sorpresa il sistema economico proprio mentre si stava riprendendo dallo choc della pandemia: l’aggressione russa all’Ucraina ha provocato reazioni politiche sfociate, fra l’altro, nell’adozione di severe sanzioni nei confronti di Mosca che, finalizzate a colpire i centri nevralgici della finanza e dell’economia della Russia, hanno però avuto contraccolpi anche sulle economie dei paesi occidentali (riduzione delle esportazioni, riduzione dei movimenti di capitale, blocco del turismo e, soprattutto, riduzione delle forniture di gas e petrolio ai paesi europei). Ne è derivato un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia, che si era già manifestato nell’autunno 2021, e che si è riversato a cascata sull’intera economia, provocando, fra l’altro, il “caro bollette” che ha messo in ginocchio imprese e famiglie.

Chi aveva un reddito dignitoso si è visto sospinto verso la soglia della povertà, e chi già aveva problemi ha visto crollare i propri miseri margini di sopravvivenza.

In questo scenario, l’usura ha trovato ampie praterie nelle quali scorrazzare e fare i propri illeciti guadagni.

§3 – REALIZZARE UN SOGNO...

"Paolo, guarda che bel televisore, è enorme, più di quello di Cesare e Franca, e guarda che luminosità, molto meglio del nostro!"

Paolo e Silvia sono due giovani sposi, lavorano entrambi, hanno un bellissimo bambino, tutta la vita davanti, ma...

Ma hanno fretta di avere tutto quello che sognano e che rende la loro vita piacevole. E così hanno comprato casa con un mutuo, hanno comprato l'auto a rate, hanno comprato una cucina che di "economica" ha solo il nome, hanno fatto vacanze splendide alle Maldive impegnandosi a pagare ogni mese, e ora, affascinati dal meraviglioso apparecchio TV, stanno per compiere il passo finale che li porterà alla rovina, per effetto del "sovraindebitamento".



Certo, è bello godersi gli agi e non rinunciare a nulla, ma quando la somma degli impegni assunti senza troppo riflettere diventa eccessiva, e non si riesce ad arrivare a fine mese perché ogni mese una fetta consistente dei loro stipendi viene sottratta dal

conto per pagare le rate, si spalancano le porte agli usurai, sempre pronti a captare il dramma di chi lotta per far fronte ai problemi quotidiani.



Il consiglio base per tutti è uno solo: fare il passo lungo come la gamba, evitare di accumulare debiti per godere oggi, subito, di beni e servizi che, con un po' di pazienza e qualche sacrificio, si potrebbero ottenere fra due/tre anni, dopo aver risparmiato la cifra necessaria per l'acquisto in contanti.

Il credito al consumo è una formula che ha sicuramente dato una grande spinta alla crescita economica di molti paesi, ed ha consentito a molte persone di ottenere un livello di vita migliore; ma è una formula che va usata (come tutte le soluzioni finanziarie) con grande consapevolezza e solo dopo aver fatto bene e con precisione i propri conti. Paolo e Silvia non l'hanno fatto...

Bastava fermarsi un attimo prima di firmare cambiali e contratti di finanziamento, mettersi al computer o anche davanti ad un bel foglio a quadretti, mettere in una colonna le entrate "sicure" (gli stipendi) e nell'altra le uscite "fisse" già prenotate (mutuo, rate auto, rimborso vacanze, rate della cucina) e quelle ordinarie (bollette, assicurazioni, spese condominiali, ecc.). Avrebbero capito immediatamente che non c'era più spazio per nuovi debiti ed avrebbero potuto rinviare l'acquisto o magari rinunciarvi definitivamente.

§4 – PERCHÉ INDEBITARSI

I motivi per i quali una famiglia decide di indebitarsi (o, peggio, è costretta ad indebitarsi) sono molteplici.

Può avvenire per comprare a rate un bene che si decide di possedere anche se non si hanno le disponibilità finanziarie (è il caso sopra illustrato dei giovani Paolo e Silvia),

per fronteggiare improvvise spese mediche, per pagare la festa del matrimonio o di un altro importante evento familiare, per partire in vacanza verso lidi esotici, o magari per chiudere un rapporto di lavoro dipendente ed avviare un'attività professionale o commerciale in proprio.

Un'osservazione a parte merita una motivazione che purtroppo va dilagando: la passione per il gioco, specie legata all'utilizzo di slot machines, presenti ormai in moltissimi punti vendita con regolari autorizzazioni (ma il gioco si svolge anche in luoghi e con modalità illegali, il che è ancora peggio).

Quando questa "passione" diventa compulsiva si parla di una vera e propria patologia: GAP – Gioco d'Azzardo Patologico, che necessita di un vero e proprio percorso di "disintossicazione" rivolgendosi ai SER.D costituiti presso le ASL. Chi ne è affetto ha un elevato rischio di cadere nelle mani degli usurai.


Qualunque sia la motivazione, dobbiamo ancora una volta ricordare che prima di fare il passo bisogna fare bene i propri calcoli per capire se si è in grado di assumersi l'impegno futuro, che non è solo quello di pagare gli interessi, ma anche di rimborsare il capitale attraverso il piano di ammortamento.

Le due forme prevalenti d'indebitamento per le famiglie sono l'acquisto della casa (con il ricorso ad un mutuo) e l'acquisto dell'auto (con il ricorso al finanziamento rateizzato).

• **L'acquisto della casa** è uno degli obiettivi principali di ogni coppia che intende formare una famiglia. Si tratti di un piccolo appartamento in un condominio o di una bella villa con giardino, poter possedere la casa dà sicurezza e tranquillità. Ma solo pochi privilegiati possono sborsare l'intera somma necessaria, e quindi si pone il problema se vivere in una casa altrui pagando l'affitto mensile oppure chiedere ad una banca di concedere un mutuo indebitandosi per la cifra che manca per stipulare il rogito. In linea di massima, il consiglio che gli esperti danno da sempre è quello di non sbilanciarsi troppo: non è consigliabile acquistare un appartamento da 200.000 euro disponendo di 20.000 euro ed impegnandosi a pagare per 20 anni cifre consistenti per rimborsare il mutuo. Buon senso vorrebbe che l'acquirente disponesse almeno del 40-50% del valore, in modo da accollarsi un debito ragionevole rispetto al valore del bene immobile. Altro suggerimento è quello di stipulare un mutuo a tasso fisso, che offre il vantaggio di capire immediatamente l'onere che si dovrà affrontare in futuro per pagare le rate; un mutuo a tasso variabile espone il debitore al rischio di dover pagare somme crescenti nel caso in cui (come una decina di anni fa e come sta avvenendo in questi mesi) il costo del denaro salisse. Se comunque si optasse per la variabilità del tasso (che in genere consente di pagare tassi inferiori a quelli fissi) conviene stipulare in parallelo un contratto "cap", che fissa il tasso massimo da pagare. Si paga un piccolo premio periodico, ma ci si "assicura" contro il rischio. Un "rappel" finale: il debitore deve ricordarsi che la casa acquistata con un mutuo è ipotecata dalla banca! È intestata a lui, ma la proprietà definitiva si acquisisce solo con il pagamento dell'ultima rata del mutuo. In caso di mancato rispetto delle scadenze, la banca ha diritto di vendere all'asta il bene immobile, trattenendo il credito residuo sul ricavato, facendo sfumare il sogno di "vivere in casa propria".

• **L'acquisto dell'auto** è un altro sogno fisso delle famiglie. In Italia quasi un terzo dei

prestati al consumo ha per oggetto l'acquisto della vettura. I prestiti sono concessi in genere molto velocemente, con procedure semplificate. Anche in questo caso qualche consiglio è opportuno. Non fatevi trascinare dalle pubblicità rutilanti, dalle immagini di persone sorridenti che corrono su strade che finiscono all'orizzonte su vetture rombanti. L'auto deve essere soprattutto un mezzo da utilizzare per le esigenze di lavoro e per esigenze di spostamenti legati al tempo libero. Un coppia di giovani con un bambino non deve cedere alla tentazione di comprare il SUV all'ultima moda, ma deve valutare un'utilitaria affidabile, che consumi poco, che abbia prestazioni "ordinarie". Molti avrebbero piacere di pigiare l'acceleratore di una Porsche o di una Tonale Alfa Romeo, attratti dal sorriso felice del testimonial dello spot visto in TV. Ma sicuramente è meglio orientarsi su una Panda o una Fiesta e per qualche anno accontentarsi...



Gli strumenti che invogliano a comprare subito quello che si

desidera senza troppo pensare alle conseguenze sono molteplici, tutti legalmente ammessi, ci mancherebbe altro, ma tutti utilizzabili senza eccessive limitazioni (tranne quelle fissate dai finanziatori).

Purtroppo, mentre per guidare una moto o un'auto occorre studiare un libro per passare un esame e fare parecchie lezioni in un'autoscuola, per stipulare un prestito personale o chiedere un finanziamento per l'acquisto di un acquario di pesci tropicali non serve nulla.

Ecco allora le suadenti sirene delle offerte per avere "tutto subito":



- **Pagamento rateale** per acquisto di beni o servizi. È il meccanismo classico per acquisti nei negozi o nelle agenzie di viaggio o negli altri punti vendita. La procedura è molto semplice e rapida: si consegnano i documenti che attestano lo stipendio mensile (per valutare la capacità di restituzione del prestito), le ultime bollette pagate delle utenze domestiche (per certificare che non esistano debiti pregressi), si firma un contratto, a volte si firmano cambiali, si firma un RID per l'addebito periodico della rata fissata e si esce con l'oggetto dei desideri o il voucher per il viaggio sognato. Benissimo, ma dal mese successivo ci saranno meno margini per il vitto, i trasporti, il cinema, le cene.
- **Prestito personale.** A differenza del precedente, non esiste un legame stretto fra acquisto e finanziamento. C'è grande flessibilità nell'utilizzo, e può far fronte a spese impreviste (malattie, incidenti, ecc.). Serve a mantenere un certo tenore di vita, oppure a "fare un salto" attraverso un livello superiore (il desiderio di "apparire" non accontentandosi di "essere"). Anche in questo caso la procedura è semplice, i tempi rapidi.
- **Carte di credito semplici o revolving.** La carta di credito è uno strumento che ha preso un crescente ruolo nella vita di tutti i giorni. Finché chi utilizza la carta dispone dei fondi per l'immediato addebito sul conto, non vi sono problemi, perché effettivamente la carta sostituisce il contante; ma se il saldo del conto di addebito non è sufficiente, la carta si trasforma in strumento di credito. La società paga il creditore, ma addebita mensilmente una rata di rimborso, ad un tasso che è in genere inferiore

di pochi centesimi a quello massimo fissato dalla legge contro l'usura. E se la carta è revolving (cioè con credito che si rinnova automaticamente ad ogni rimborso), non c'è praticamente mai fine al debito; con sacrificio si rimborsa, ma ecco far capolino un credito per pari importo da spendere subito...

• **Cessione del quinto dello stipendio o della pensione.** È un meccanismo riservato ai dipendenti pubblici o di aziende private, oppure a pensionati, mediante il quale la persona ottiene un prestito e cede una quota pari al massimo ad un quinto dello stipendio o della pensione (da cui il nome dello strumento) a favore della finanziaria, che la riceve direttamente dal datore di lavoro (che ovviamente la trattiene sulla busta paga). Finanziamento molto gradito a banche e finanziarie (che possono contare su una fonte certa di rimborso), ma costoso, non tanto per il tasso d'interesse, quanto per la lunga lista di oneri accessori imposti al debitore. È obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa caso morte, una polizza contro il rischio di licenziamento, il pagamento di spese "istruttorie", spesso il pagamento di commissioni a favore di intermediari e procacciatori d'affari non sempre limpidi e corretti. Facile da ottenere, in molti casi rappresenta "l'ultima spiaggia" per chi è già oberato da debiti, perché non si fa un esame della "capacità di rimborso" ma solo dell'importo dello stipendio o della pensione, che garantisce comunque, qualunque cosa succeda, il ricupero del credito. Una riflessione: generalmente un finanziamento serve per realizzare un investimento, sia esso effettuato da un'impresa (costruzione di uno stabilimento, acquisizione di un'altra società, potenziamento degli impianti, ecc.) o da un privato (acquisto della casa, acquisto di titoli sul mercato con l'obiettivo di accrescere il patrimonio). Le operazioni legate agli acquisti a rate o ai finanziamenti personali "indistinti" sono invece finalizzati a realizzare consumi, quasi sempre per cercare di mostrare importanti "status symbol" in società. Circolare con un'auto di lusso, spedire foto da paesi esotici, smanettare su un iPhone ultima generazione sono altrettanti messaggi lanciati all'ambiente in cui si vive per affermare il proprio valore, essere accettato in una cerchia di persone che si ritiene importante, far parte della "città bene" in cui si vive.

Purtroppo il confine tra consumi necessari, voluttuari e assolutamente inutili è molto labile; e chi inconsciamente lo sorpassa si trova prima o poi stritolato da scadenze, rate, solleciti, avvisi di mora, sequestri e pignoramenti...

§5 – IL SOVRAINDEBITAMENTO

Sovraindebitamento: è una delle cause più frequenti che origina il ricorso al prestito usurario. Banche e finanziarie hanno chiuso i rubinetti del credito, gli stipendi non bastano più, ci vuole una boccata d'ossigeno per riprendere i pagamenti. I canali misteriosi che portano all'usuraio offrono la soluzione: qualche migliaio di euro con cui tamponare la situazione, ma a caro prezzo. E sistemati i conti con le banche, si cade nelle mani di chi non guarda tanto per il sottile per incassare credito ed interessi!



Per sovraindebitamento si intende la situazione finanziaria in cui si trova un soggetto che non riesce più a far fronte alle obbligazioni assunte e/o a inderogabili impegni di spesa sopraggiunti.

Le cause del sovraindebitamento possono essere le più varie; si possono raggruppare in tre grandi categorie:

- 1) **sovraindebitamento attivo.** Consiste nell'assunzione di debiti, da parte del consumatore, in maniera incontrollata senza aver posto attenzione al livello dei redditi disponibili, attuali e futuri, con la conseguente incapacità di rimborso. La mancanza di controllo sull'assunzione dei debiti può essere causata, tra le altre, da campagne pubblicitarie aggressive, dall'immediata disponibilità di denaro attraverso l'utilizzo di carte di credito o da politiche «blande» nella concessione del credito al consumo. Il soggetto è spinto, anche dall'esterno, a fare acquisti, per mantenere il proprio stile di vita inalterato e per adeguarsi a quello degli altri con conseguente acquisto di beni e/o servizi in realtà non necessari.
- 2) **sovraindebitamento passivo.** Deriva da cause estranee alla volontà e al comportamento del soggetto. Si realizza in situazioni impreviste che determinano un'incapacità sopravvenuta di fare fronte ai debiti a seguito di una riduzione del reddito (causata da disoccupazione, malattia, incidente, morte, separazione dal coniuge) o è causata da contingenze che pur essendo prevedibili, oltrepassano le capacità di valutazione e di previsione del consumatore medio (es.: aumento dei tassi di interesse, specie dei mutui ipotecari, riduzione del valore dei risparmi investiti).
- 3) **sovraindebitamento differito.** Si realizza quando il consumatore si trova momentaneamente nella impossibilità di far fronte ai propri debiti, pur essendo in grado, una volta cessata la condizione temporanea, di adempiere: portano a tale situazione ad esempio la necessità di aiutare altri membri del nucleo familiare (figli disoccupati, anziani bisognosi di cure e assistenza) o che subiscono una separazione coniugale o un divorzio.

Spesso si sottovalutano le cosiddette "spese obbligatorie" quali ad esempio le rate del mutuo e quelle dei finanziamenti contratti per l'acquisto dell'automobile piuttosto che di un elettrodomestico o di mobili; le rate di prestiti bancari, del leasing, del noleggio; gli addebiti delle carte di credito; l'affitto; le spese condominiali e del riscaldamento; le bollette relative ai consumi di energia elettrica, gas, telefoni; il bollo auto; le multe; gli alimenti per il coniuge separato e i figli; le imposte e le tasse.

Il mancato rispetto di questi impegni di pagamento ha conseguenze, che possono essere gravi in buona parte dei casi; per esempio, può provocare la messa in vendita dell'abitazione da parte della banca che ha erogato il mutuo o lo sfratto da parte del proprietario dell'alloggio; la sospensione o la chiusura delle forniture da parte degli enti erogatori di servizi; il ritiro del bene non pagato interamente; sequestri, pignoramenti del quinto dello stipendio protesti, fallimento, blocco dell'accesso al credito bancario.

La somma dei debiti, delle spese obbligatorie, a un certo punto può risultare insostenibile, perché non si è tenuto conto del costo complessivo di tutti gli impegni assunti nel tempo, magari aggiungendone alcuni minori a quelli maggiori come il mutuo per la casa; oppure, perché sono sopraggiunte spese straordinarie, del tutto inattese, non

prevedibili; o, ancora, perché è venuta a mancare una parte del reddito, delle entrate, a causa magari della messa in cassa integrazione o della perdita degli straordinari o, peggio, del posto di lavoro; ma anche per altre ragioni, come l'esaurimento o la diminuzione di incassi da locazioni e da investimenti finanziari.

Come accennato più volte, la strada maestra per evitare di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento è quella di farsi bene i conti prima di avventurarsi in acquisti o prendere impegni dimenticandosi che la piccola somma mensile della rata va ad aggiungersi a tante altre, generando un gravoso onere.

Ma una volta imboccata la strada del sovraindebitamento, è bene cercare di trovare una soluzione che prevenga l'arrivo dell'usuraio.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dal 2012 anche l'Italia si è dotata di una Legge che disciplina il sovra indebitamento. Il quadro normativo di riferimento è la Legge, 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge, 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221, e, recentemente, dall'art. 4 ter del decreto legge, 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge, 18 dicembre 2020, n. 176.

Dal 16 luglio sono disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza vale a dire dal decreto legislativo delegato, 12 gennaio 2019, n. 14, come integrato e corretto dal successivo decreto legislativo delegato, 26 ottobre 2020, n. 147. Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è stato approvato, in attuazione della legge delega, 19 ottobre 2017, 155. Il decreto legislativo delegato integrativo e correttivo n. 147/2020 è stato approvato, in attuazione della legge delega, 8 marzo 2019, n. 20.

Il ricorso a tali procedure consente al debitore, onesto ma sfortunato, che si trovi in stato di sovraindebitamento di ristrutturare tutte le proprie posizioni debitorie tramite la presentazione, presso il Tribunale territorialmente competente e con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), di un piano del consumatore, di un accordo di composizione della crisi o di una domanda di liquidazione del patrimonio al fine di ottenere l'esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui.

Finalità della legge sul sovraindebitamento:

- evitare che i debitori sovraindebitati si rivolgano, per porre rimedio alla propria condizione, ad usurai ed estorsori;
- consentire ai debitori, oramai schiacciati dai debiti, di re-immettersi, attraverso un meccanismo virtuoso che passa da una procedura esdebitatoria, nel circuito economico-produttivo;
- ridurre il carico giudiziario, nell'ambito delle procedure esecutive;
- evitare che la condizione di emarginazione economica si tramuti in una grave ed irrimediabile condizione di emarginazione sociale.

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza disciplina le seguenti quattro procedure:

- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (che ha sostituito il piano del consumatore)
- Concordato minore (che ha sostituito l'accordo di composizione della crisi)
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (in luogo della liquidazione del patrimonio)

- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (analoga a quella già recentemente prevista dalla L. 3)

I soggetti che possono ricorrere alla Legge sul sovra indebitamento sono:

- Il consumatore;
- il professionista;
- i piccoli imprenditori sotto soglia;
- l'imprenditore agricolo;
- le start up innovative;
- tutti gli altri "debitori civili" non assoggettabili alle procedure fallimentari.

Trattasi di soggetti, comuni sia alla l. n. 3/2012, sia al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Le procedure devono essere incardinate, con l'ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), presso il Tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza e l'imprenditore ha la sede dell'impresa.

CAPITOLO 4 – USURA, COME EVITARLA E COME PREVENIRLA

§ 1 – PREMESSA

"Prima di firmare un foglio di carta, leggilo sempre con attenzione. E se non capisci qualcosa, fermati e chiedi chiarimenti. Se non te li danno o non li capisci, non firmare!"

L'ammonimento di un anziano contadino ai figli ed ai nipoti andrebbe stampato a lettere cubitali ed in grassetto su ogni modulo sottoposto alla firma di una persona o di un'azienda. Chi ammoniva aveva solo una licenza elementare, ma la saggezza di chi aveva vissuto lavorando duramente e che aveva imparato presto che non poteva mettere in gioco anni di fatica e sudore per la fretta di ottenere qualcosa...

Il buon senso è la prima regola da seguire; e leggere (capendole) le clausole di un contratto è il corollario vincolante.

Un finanziamento con rimborso rateale al tasso dello 0,75% mensile può sembrare un affare, ma chi conosce la capitalizzazione composta sa benissimo che non pagherà il 9% annuo (0,75 x 12), ma il 9,5% circa. E comunque quello che conta non è solo il tasso d'interesse ma il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che comprende anche spese, commissioni e balzelli vari il cui importo è magari sparpagliato in diversi articoli del contratto.

Attenzione alle clausole che fanno scattare penali, alle modalità di rimborso periodico, all'imposizione di polizze assicurative, all'eventuale rischio di cambio (per i prestiti in valuta estera).

Una norma banale, ma semplice ed efficace, è quella di leggere due volte tutte le clausole che chiedono di essere firmate due volte dal contraente (sono le cosiddette "clausole onerose", che già dal nome fanno capire che vanno ad esclusivo beneficio del creditore...).

§ 2 – IL MICROCREDITO

Il microcredito è un'attività di concessione di finanziamenti riservati a persone od aziende che svolgono un'attività economica di piccolissime dimensioni e che non hanno alcuna possibilità di accesso al credito non avendo garanzie da offrire.

Il rivoluzionario meccanismo è stato ideato e concretamente realizzato da Muhammad Yunus, un economista bengalese (premio Nobel per la pace nel 2006) che è riuscito ad applicare questo modello in tanti paesi sottosviluppati, privi di strutture bancarie efficienti, aprendo le porte del miglioramento del livello di vita a milioni di persone.


Yunus ha lanciato l'idea di un "mondo a tre zeri": zero povertà, zero disoccupazione, zero inquinamento.

Il "segreto" del microcredito è basato su un principio semplice ma efficace: un povero non potrà mai uscire dal suo stato di bisogno se non ottiene credito e fiducia, se non ha un aiuto finanziario anche piccolo che gli consenta di avviare un'attività e produrre reddito.

Le banche tradizionali non sono disposte a rischiare offrendo un sostegno finanziario a chi non offra garanzie, creando così un "circolo vizioso" per cui se non hai già accumulato un patrimonio da offrire a copertura del rischio d'insolvenza non puoi ottenere credito.

La banca creata da Yunus (la Grameen bank) finanzia chi ha bisogno, valutandone le capacità (attenzione! Non fa beneficenza, ma credito).

Tutto ciò presuppone un intenso lavoro preparatorio (svolto dai rappresentanti della banca) per far capire quanto sia importante restituire i soldi avuti e pagare gli interessi pattuiti per potersi affrancare dallo stato di indigenza in cui si trovano.



Il microcredito finanzia e aiuta chi lavora, chi ha un progetto anche semplice da portare avanti per essere autonomo.

Si potrebbe pensare che, essendo rischiosissimo, il microcredito provochi perdite enormi alle banche che lo praticano.

Invece (ed il fatto deve far meditare i grandi banchieri che danno soldi di preferenza a chi non ne ha bisogno e vuole speculare su un terreno, su un palazzo, sul raccolto del grano, sul petrolio e così via) la percentuale d'insolvenza è bassissima, ed addirittura inferiore a quella dei grandi istituti di credito.

Attenzione a chi ha bisogno, sostegno a chi vuole lavorare, sviluppo delle piccole imprese: tre semplici concetti che hanno messo in moto, in decine di paesi, un circolo virtuoso che ha fatto decollare tante iniziative e risolto tanti drammi personali.

Senza incentivi, senza bonus, senza derivati, senza reports; usando semplicemente il cervello ed il cuore. Insieme.

In Italia da qualche anno si è cercato di replicare il modello.

Il microcredito è stato infatti regolamentato con legge 24 dicembre 2007 n. 244 (che ha fissato i criteri di concessione dei finanziamenti) ed è sostenuto dall'Ente nazionale per il microcredito, la cui missione è quella di sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo, nonché la lotta alla povertà e l'inclusione finanziaria di quelle categorie sociali definite "non bancabili" a causa della mancanza o carenza di garanzie da offrire al sistema bancario tradizionale.

Come si legge sul sito dell'Ente, *"Tale mission si inserisce in una visione etica della finanza, che considera l'attività finanziaria (e quindi l'uso del denaro) come mezzo e non come fine, avendo a riferimento la promozione umana e sociale degli individui. In base a tale visione, l'Ente vede il microcredito non come una forma di "assistenzialismo" o di "beneficenza", ma come un vero e proprio prestito finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali o alla realizzazione di progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita personali o familiari delle fasce deboli della popolazione"*.

Per l'Ente, quindi, il microcredito deve favorire un uso oculato e razionale delle risorse finanziarie, senza però ripudiare i meccanismi di base della finanza stessa (come l'intermediazione, la raccolta, il prestito), ma riformulandone i valori di riferimento (la persona e non il capitale, l'idea e non il patrimonio, l'equa remunerazione dell'investimento e non la speculazione)."

Le principali caratteristiche del "microcredito imprenditoriale" italiano sono:

- Importo massimo: 25.000.
- Durata massima: 7 anni.
- Modalità di rimborso: rate con cadenza al massimo trimestrale.
- Garanzie: nessuna richiesta di garanzie reali e possibilità di accesso gratuito alla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI.

Come si vede siamo in pieno in una visione etica della finanza che, senza rinunciare ai parametri tradizionali dell'erogazione del credito (concesso ad operatori che ragionevolmente saranno in grado di rimborsare il prestito) apre le porte anche a chi non ha nulla da offrire se non le proprie capacità, il proprio impegno, la propria onestà.

È una strada che dovrebbe essere sempre presa in considerazione da chi vorrebbe svolgere un'attività autonoma.

§ 3 – L'UTILIZZO DELLE FONDAZIONI ANTI USURA

È "l'ultima spiaggia" per chi si trova in una situazione di grave difficoltà finanziaria.

Le Fondazioni anti usura sono nate prevalentemente dopo l'emanazione della legge 108/1996. Per legge, può ottenere l'aiuto finanziario delle fondazioni anti usura unicamente la persona fisica e la piccola impresa che risulti a rischio di usura, ma non sia già vittima di usura e che abbia alcune caratteristiche fondamentali:

- **non abbia i requisiti** normalmente richiesti per accedere al credito legale, cioè attraverso banche o società finanziarie autorizzate all'esercizio del credito o della concessione di prestiti
- **viva una temporanea difficoltà** economico-finanziaria tale da rendere probabile o possibile il suo ricorso a usurai
- si trovi a dover fronteggiare **spese straordinarie impreviste**
- presenti le condizioni o le **potenzialità per restituire il finanziamento** agevolato ricevuto e, quindi, per riequilibrare la sua situazione patrimoniale.

L'aiuto finanziario delle fondazioni anti usura consiste nella concessione di una garanzia a una banca convenzionata, che poi eroga il finanziamento al beneficiario dello stesso. I contributi del Fondo statale sono assegnati, con vincolo di destinazione, ad associazioni e fondazioni del Terzo Settore che svolgono attività di assistenza e solidarietà a favore dei soggetti in difficoltà economica e a rischio di usura, nonché a Confidi che svolgono un'attività di tipo mutualistico finalizzata alla prestazione di garanzie per agevolare le imprese associate. Il 70% dei fondi per la prevenzione dell'usura va ai Confidi e il restante 30% a fondazioni e associazioni anti usura.

I contributi statali sono ripartiti sulla base di una combinazione di indicatori collegati sia all'efficienza dei beneficiari nella capacità di spesa dei contributi ricevuti, sia all'indice del rischio di usura presente nell'ambito territoriale dove opera l'ente assegnatario, indice prodotto avvalendosi di indicatori finanziari, economici, criminologici e di un'analisi sociale del fenomeno dell'usura, calcolato su tutte le province italiane.

CAPITOLO 5 – CONSIGLI FINALI E PROPOSTE

§ 1 – RIFLETTERE PRIMA DI AGIRE

Come si è cercato di illustrare nel corso di queste pagine, entrare nelle morsa dell'usura è un processo che parte da lontano, e che deriva da comportamenti spesso irrazionali od impulsivi.

Indebitarsi può essere una soluzione per risolvere un problema o per cogliere un'opportunità, ma è una decisione che va presa in maniera ponderata, dopo attente riflessioni. I consigli base sono semplici, ed andrebbero seguiti tutti prima di ogni decisione, ponendosi alcune domande:

- Quello che vorrei comprare o l'investimento che vorrei fare è proprio necessario? Abbiamo esposto il caso dei giovani sposi attratti da un enorme televisore, più grande di quello dei vicini che si indebitano per "fare bella figura" e suscitare un po' d'invidia nel quartiere. Ma il vecchio televisore è rotto, funziona male, ha delle strisce oblique che disturbano la visione? Se la risposta è no, perché destinare una parte dello stipendio ad uno status symbol? Per carità, non predichiamo certo le virtù di una vita francescana (magari guardando ancora una TV in bianco e nero, facendo i bucati a mano e lavando le stoviglie nell'acquaio...), ma suggeriamo un sano realismo con l'invito a tirare una riga di separazione tra spese necessarie (indifferibili) e spese voluttuarie (rinviabili o addirittura eliminabili).
- La spesa che vorrei fare può essere effettuata solo indebitandomi oppure posso ricorrere a riduzione o eliminazione di altre spese meno importanti? Un acquisto rateale può essere sostituito rinunciando ad altre spese meno importanti. Invece di pagare 50 euro al mese di rata per il televisore al plasma, si può eliminare una serata di pizza e birra oppure al cinema settimanale oppure ad una serata in discoteca.
- Posso chiedere un aiuto ai genitori o ai nonni, ovviamente impegnandomi a rimborsare quanto ricevuto? Il credito familiare è sicuramente preferibile a quello degli intermediari, se non altro perché non comporta il pagamento degli interessi e perché il rimborso può essere elastico e non legato a rigide scadenze. Tenendo ben presente un principio: i soldi ricevuti NON possono essere considerati un regalo, ma devono essere restituiti...

§ 2 – LEGGERE TUTTO

Molto spesso chi si trova in difficoltà finanziarie e cade nelle morsa dell'usura rimpiange il fatto di non aver letto o capito i contratti firmati.

Bisogna sempre sapere che cosa si firma.

Ricordiamo innanzitutto che il contratto di finanziamento deve contenere i seguenti elementi:

- nome della finanziaria o della banca erogatrice del prestito;
- importo del prestito erogato;

- numero, importo e scadenza delle rate;
- Tan;
- Taeg;
- descrizione e importo delle spese che non concorrono a determinare il Taeg;
- oneri relativi alle eventuali indennità di mora;
- eventuali garanzie accessorie richieste per l'erogazione del finanziamento;
- modalità di recesso.

Purtroppo i contratti finanziari sono tutti molto complessi, lunghi, poco attraenti, scritti con uso (ed abuso) di termini tecnici (spesso in inglese, così sono ancora meno comprensibili!); vero, verissimo, ma questo non è un motivo sufficiente per non leggerli, anzi!

Ogni parola strana, ogni clausola oscura va chiarita e capita, ponendo precise domande a chi vi sta sottoponendo con un sorriso il contratto, con l'invito: "Firmi qui, qui e qui!" senza darvi la possibilità di parlarne...

Chiedete il testo del contratto, portatelo a casa per esaminarlo con attenzione, magari chiedendo aiuto ad un amico più esperto o ad un'associazione di tutela dei consumatori. Allungare di qualche giorno l'attesa dell'oggetto tanto desiderato è preferibile a portarselo subito a casa accettando le trappole insite in certe clausole (non per nulla definite "onerose" o "patti leonini" a danno della parte debole che, guarda caso, siete voi...).

§ 3 – VALUTARE LA PROPRIA SOLVIBILITÀ

Prima di chiedere un prestito bisogna essere certi di poterlo rimborsare. In pratica, bisogna stilare una specie di piccolo bilancio di entrate ed uscite e vedere se ci sono spazi per l'impegno a pagare le rate. Chi fosse in grado di maneggiare strumenti disponibili su Internet può far ricorso a Ik servizio Monitorata, messo a punto da Assofin (l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare a cui sono associati i principali operatori, bancari e finanziari).

Monitorata offre alcuni importanti servizi, quali:

- Calcolo online della rata del prestito, finanziamento o mutuo conoscendo l'importo dell'operazione, la durata ed il tasso d'interesse.
- Valutazione dello "stato di salute finanziaria", partendo da informazioni oggettive (importo della rata da pagare, durata del finanziamento, periodicità del rimborso) e da informazioni soggettive relative allo stato del richiedente (età, residenza, posizione lavorativa, stato di famiglia, proprietà dell'abitazione). Si prendono anche in considerazione le spese fisse (affitto, utenze, rimborsi precedenti prestiti) ed il reddito mensile.

Terminato l'input, il sistema dà una valutazione sintetica sulla sostenibilità finanziaria chiara, vedi esempi di seguito

1) **Positivo.** La situazione finanziaria che emerge dai dati da te immessi – incluso l'importo della rata da te indicato come cifra da rimborsare per il credito che stai valutando di acquisire – e dalle elaborazioni statistiche effettuate da Monitorata, appare equilibrata e tale da non destare preoccupazione. Il tuo reddito copre infatti ampiamente le uscite (sia finanziarie che non finanziarie) e le tue scelte in ambito

finanziario appaiono equilibrate. Prima di prendere però decisioni finanziarie importanti, come chiedere una nuova linea di credito, è importante che valuti l'eventualità che in futuro spese impreviste o eventi straordinari possano modificare il quadro attuale. È altresì importante che tu mantenga un adeguato margine di liquidità nel caso in cui il finanziamento che stai valutando di acquisire preveda il pagamento di una rata il cui importo può aumentare nel corso del tempo.

- 2) **Negativo.** La situazione finanziaria che emerge dai dati da te immessi mostra che tu spendi mediamente più di quanto guadagni. Tale situazione non è sostenibile nel medio-lungo termine ed è destinata a sfociare in situazioni di difficoltà finanziaria anche gravi. Il consiglio è quindi di rivedere la tua posizione cercando, ove possibile, di diminuire le uscite ed aumentare le entrate. Il ricorso a nuove forme di indebitamento dovrebbe escludersi. È importante che tu ti rivolga urgentemente a chi può aiutarti a svolgere un'analisi dettagliata della tua situazione.

§ 4 – SEGUIRE CONSIGLI SEMPLICI

Completiamo l'analisi con alcuni consigli pratici che possono essere utili in varie occasioni.

- **non perdere mai di vista** la propria situazione finanziaria, seguendo con attenzione e precisione **l'andamento delle entrate e delle uscite**. È buona norma che un membro della famiglia annoti giornalmente i movimenti di cassa e del conto, le spese con la carta di credito, i prelievi bancomat, per avere sempre aggiornato il quadro finanziario, seguire la "rotta" della gestione finanziaria e rilevare per tempo eventuali scostamenti negativi.
- **non credere alle promesse di credito facile**, magari proposto da intermediari di dubbia consistenza, alla ricerca di commissioni addebitate ai "clienti" e non all'offerta di soluzioni ai loro problemi. La regola aurea è rivolgersi direttamente all'ente finanziatore, evitando passaggi intermedi che comportano esclusivamente aggravii di costo senza procurare alcun vantaggio effettivo.
- **contattare subito la finanziaria/banca** se dovessero insorgere difficoltà nei pagamenti. A volte c'è un certo ritegno, la vergogna di ammettere di avere dei problemi, mentre la trasparenza e la lealtà sono elementi importanti in un rapporto creditizio che si basa su elementi fiduciari. Confessare un problema e chiedere un sostegno è molto meglio che cercare di occultarlo o cercare di risolverlo ricorrendo ad altre fonti.

§ 5 – LA FORMAZIONE SCOLASTICA

Le norme giuridiche sono importanti per poter combattere la criminalità.

Le norme etiche e morali sono importanti per rendere esecrabili comportamenti non in linea con i valori della convivenza civile.

Le norme religiose sono importanti per dare un senso universale alla condanna di azioni riprovevoli con il sigillo di una condanna "divina".

Ma nessuna legge, nessun valore etico, nessun comandamento potrà mai essere effica-

ce se alla base non si porta avanti un processo capillare di istruzione, di formazione, di diffusione di consapevolezza.

Insomma, bisogna prendere atto che occorre fornire una vera e propria "educazione civica", impostata non solo sulla meccanica e vuota ripetizione a memoria di articoli della Costituzione, ma sulla presa di coscienza dei valori fondanti di una società.



Sarebbe opportuno introdurre ad esempio nozioni base di economia e finanza fin dalle scuole elementari, mettendo a disposizione di tutti, proprio nel momento della maggior capacità di apprendimento, concetti fondamentali.

I bambini oggi escono dalle elementari sapendo tutto sui fiumi più lunghi del mondo, sui sette re di Roma, sul numero di facce di un icosaedro e non sanno nulla del denaro, della

sua funzione, non conoscono il ruolo delle banche o delle compagnie di assicurazione, non distinguono un investimento da una speculazione e così via.

L'economia, i soldi sono materia che andrebbe insegnata a scuola in maniera semplice ma obbligatoria, e trattata più di quanto avviene normalmente, anche in casa. Il valore del denaro andrebbe fatto conoscere il più presto possibile, incentivando la consapevolezza della sua importanza per la qualità della nostra vita, per la nostra libertà individuale, per le nostre aspirazioni, per le nostre relazioni, per avere più opportunità, per essere più efficaci e costruttivi, per migliorare il mondo che ci circonda.

Il denaro è uno strumento potente, che è opportuno avere e utilizzare per farlo fruttare. Il denaro va guadagnato, con impegno, sforzo, sacrificio.

Il denaro, inoltre, va investito, perché altrimenti è uno spreco, un danno per sé e per gli altri.

Il denaro, infine, va richiesto in caso di necessità per effettuare spese che non si riescono ad affrontare da soli (per una famiglia, può essere l'acquisto della cameretta per il figlio in arrivo, per una piccola azienda l'acquisto di un macchinario per espandere la produzione). Richiesta che bisogna saper fare, che bisogna saper valutare, che bisogna saper rimborsare.

Tutte cose che vanno insegnate, ovviamente con il linguaggio e gli strumenti adatti alla giovane età degli scolari (ma gli strumenti non mancano certo, in un mondo digitale in cui l'intermodalità è alla portata di tutti).

L'appello è quindi rivolto alle forze politiche e sindacali, alle famiglie, agli insegnanti, affinché prendano a cuore questo problema e si attivino tutti, ognuno per la sua parte di responsabilità, per offrire ai giovani gli strumenti utili per costruire coscientemente il proprio futuro anche nel campo finanziario.

CAPITOLO 6 - UN PO' DI BUON UMORE

(Le vignette di Emilio Giannelli sono tratte dal Corriere della Sera)

● **GIANNELLI**

ECONOMIA 2021




DISTANZIAMENTO SOCIALE

FASE 1




FASE 2



CONSIDERAZIONI FINALI



IL PIENO



G. MINNEW

GIUDA



LA TUA CASA VISTA DAGLI OCCHI DI



TU

IL TUO ACQUIRENTE



LA TUA BANCA

IL PERITO DELL'ASSICURAZIONE



L'AGENZIA DELLE ENTRATE

GLOSSARIO

ABF (ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO)

Istituzione preposta a risolvere controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È un sistema "stragiudiziale", perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori dei tribunali, con procedure semplici ed economiche (il costo è di soli 20 euro, rimborsati in caso di esito favorevole). Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dà ragione al cliente, l'intermediario può rifiutarsi di rimborsare il danno provocato, ma il fatto viene reso pubblico con annunci sui quotidiani (immagine deteriorata) ed influisce in maniera negativa per lui nel successivo iter in tribunale. Se la decisione dà ragione all'intermediario, il cliente può comunque avviare un processo.

AMMORTAMENTO

Nel caso di un mutuo, indica il piano di rimborso di una somma a rate, attraverso pagamento di interessi e di quote del debito originario.

BANCA. Impresa la cui attività consiste nel raccogliere, prestare e gestire denaro. La banca è un intermediario finanziario, in quanto gestisce il passaggio di fondi da soggetti che li detengono in quantità superiore alle loro esigenze del momento ad altri soggetti che si trovano nella condizione opposta.

BORSA

È il mercato dove vengono comprati e venduti diversi prodotti finanziari: azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni, Etf ed altri strumenti più complessi. L'andamento della borsa è uno degli indicatori dell'evoluzione dell'economia.

CAMBIALE

Titolo di credito trasferibile, che contiene un ordine (tratta) o una promessa di pagamento (pagherò). La cambiale costituisce uno strumento diretto a ottenere credito (impegno a pagare una somma ad una data prefissata) e a far circolare il credito stesso. La cambiale è titolo esecutivo: se il debitore non paga, il possessore della cambiale potrà elevare il protesto, che può portare al pignoramento dei beni del debitore.

CARTA DI CREDITO

È uno strumento per effettuare pagamenti, che abilita il suo titolare a effettuare acquisti di beni o servizi presso negozi aderenti alla catena della società emittente (Visa, Mastercard, American Express). Inoltre consente di fare prelievi di contante agli sportelli automatici bancomat. Il pagamento delle operazioni avviene mensilmente con addebito su un conto bancario preautorizzato. Il pagamento, però, può avvenire anche in forma rateale. È per questo che si chiama carta di credito: anticipando la somma, l'emittente della carta fa un prestito al suo cliente.

CARTA DI CREDITO REVOLVING

La carta di credito revolving è una forma di prestito concesso dall'emittente della carta, entro i limiti prestabili. L'importo della spesa fatta viene rateizzato secondo i tempi e i modi concordati con l'emittente, con addebito di interessi. Il costo complessivo della carta revolving è elevato.

CARTA DI DEBITO

È uno strumento di pagamento che abilita il titolare a fare acquisti di beni o servizi in qualsiasi esercizio aderente al circuito oppure a prelevare contante tramite gli sportelli automatici. Ogni transazione, pagamento o prelievo, è regolata con addebito immediato sul conto collegato alla carta. In Italia, le carte di debito più diffuse sono le carte Bancomat.

CARTA PREPAGATA. È una carta rilasciata a fronte di un versamento anticipato di fondi all'emittente della stessa e il suo valore diminuisce ogni volta che viene utilizzata per pagamenti o prelievi. La carta prepagata può essere ricaricabile, oppure non ricaricabile (carta "usa e getta") e in questo caso può avere un valore massimo di 500 euro. Le carte prepagate sono spesso preferite per gli acquisti su Internet perché consentono di limitare i rischi di frode alle sole somme caricate sulla carta utilizzata.

CDF (COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI)

È una commissione applicata dal terzo trimestre 2009 sui fidi concessi, in sostituzione delle spese precedentemente applicate (istruttoria fidi e "massimo scoperto"). La commissione viene calcolata trimestralmente, con l'applicazione di un'aliquota percentuale sul fido o sull'utilizzo del fido concesso. La CDF è stata introdotta dalle banche dopo che la Commissione di massimo scoperto (CMS) è stata limitata a seguito delle forti polemiche legate al superamento del "tasso soglia" dovuto alla sua applicazione.

CENTRALE DEI RISCHI

È un sistema informativo che raccoglie le informazioni sui finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Il sistema consente ad ogni intermediario di conoscere quanti debiti ha ogni cliente. Gli intermediari sono tenuti a segnalare alla Banca d'Italia, ogni mese, la posizione debitoria di ogni cliente, precisando anche se la posizione è classificata a "sofferenza" (debito la cui riscossione totale è dubbia). Questa classificazione rende praticamente impossibile ricevere nuovo credito da parte del sistema.

CENTRO D'ASCOLTO

Uffici predisposto ad aiutare le persone in difficoltà, ascoltandone i problemi, per valutarli e cercarne la soluzione più opportuna. I Centri d'ascolto, animati prevalentemente da volontari, operano con totale discrezione, per cui chi si rivolge ad essi ha la certezza di poter esporre la propria situazione problematica senza temere che le sue confidenze possano essere divulgate o utilizzate impropriamente.

CESSIONE DEL QUINTO

Forma di prestito personale, destinato a lavoratori dipendenti e pensionati, consistente nella cessione di parte dello stipendio o della pensione (nella misura massima del 20%) a fronte di un finanziamento immediato. Il rimborso delle rate avviene con un a trattativa in busta paga o nel cedolino della pensione.

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

Commissione introdotta dalle banche nel 2012 in caso di sconfinamento sul conto corrente. Questo addebito viene giustificato con attività interne che la banca svolge per permettere al cliente di sconfinare.

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)

Costo addebitato dalla banca in misura percentuale rispetto allo scoperto massimo utilizzato in un certo periodo. Tale importo in molti casi faceva scattare il costo complessivo oltre il "tasso soglia", creando contenziosi spesso risolti a favore dei clienti. È stata abolita nel 2009 e sostituita da CDF e CIV, ma le polemiche non sono terminate, perché anche queste commissioni incidono pesantemente sul tasso globale.

COSTO DEL DENARO

Il denaro ha un valore ed un prezzo (interesse). Ma il costo del denaro preso in prestito è dato non soltanto dall'interesse ma anche dalle commissioni e da tante altre spese pretese dal creditore come compenso per i servizi accessori. E spesso questi costi superano il prezzo rappresentato dall'interesse, aprendo le porte al reato di usura, basato sul TAEG (vedi).

CREDITO

È un finanziamento concesso da un soggetto (creditore) a un altro soggetto (debitore). Le forme di credito sono varie: scoperto di conto, mutuo, sconto di cambiali, prestito personale, eccetera.

CREDITO AL CONSUMO

Il credito al consumo è il contratto con il quale viene dilazionato al compratore il pagamento del prezzo del bene o del servizio acquisito. Il credito al consumo è chiamato anche credito personale o familiare.

CREDITORE

È il soggetto che ha il diritto di riscuotere una somma dal soggetto debitore o di ricevere gli interessi (costo) ed il rimborso.

CRIF

È una società specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC), la quale offre a banche, società finanziarie, confidi supporti per l'erogazione e la gestione del credito, in particolare sulla situazione dei crediti deteriorati e le insolvenze.

EURIBOR

È il tasso di interesse calcolato giornalmente su un campione di banche che segnalano i tassi d'interesse sui prestiti interbancari. L'Euribor rappresenta il parametro di riferimento per determinare il costo del mutuo attraverso l'applicazione di una maggiorazione (spread) in funzione del rischio assunto con il debitore.

FIDO

È l'importo massimo di credito che una banca mette a disposizione del cliente dopo la valutazione del suo grado di solidità finanziaria. Il fido accordato è l'importo massimo di credito che la banca concede al cliente. Il fido utilizzato è la parte del credito effettivamente utilizzata dal cliente.

FINANZIAMENTO

Operazione con la quale un soggetto eroga una somma a un altro soggetto, con l'impegno della restituzione della stessa più un certo interesse.

FONDAZIONE ANTI USURA

Ente privato senza fini di lucro che opera per la prevenzione dell'usura, aiutando persone e imprese sovraindebitate. Le fondazioni anti usura sono dotate di un Fondo di garanzia, destinato alla copertura delle insolvenze che dovessero verificarsi sui finanziamenti concessi dalle banche convenzionate agli assistiti con la garanzia delle fondazioni stesse. I finanziamenti, infatti, non sono erogati direttamente dalla fondazione anti usura che li ha deliberati, ma da banche convenzionate a tale scopo.

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dell'usura, gestito dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket. Questo Fondo provvede all'erogazione di mutui senza interesse e di durata non superiore a dieci anni a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

INTERESSE

È il prezzo, espresso in percentuale e su base annua, di un finanziamento o prestito.

IPOTECA

Diritto reale di garanzia che consente al creditore di espropriare i beni vincolati a tutela del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca consente al debitore di conservare il possesso del bene oggetto della garanzia.

MICROCREDITO

Consiste nella concessione di piccoli prestiti a soggetti che non hanno accesso al credito

ordinario non potendo offrire garanzie. Il microcredito può evitare il rischio di ricorrere a usurai.

MORA

Ritardo ingiustificato nel pagamento di un'obbligazione da parte del debitore. Comporta penali a suo carico con un aumento del tasso d'interesse.

MUTUO

È la principale forma di prestito a medio-lungo termine che le banche concedono per l'acquisto della casa e di altri immobili. La restituzione del prestito avviene in un periodo di tempo lungo (da 10 a 30 anni), attraverso la corresponsione di rate, secondo un piano detto ammortamento. La rata può essere calcolata a tasso fisso quando l'interesse non cambia durante la vita del contratto o a tasso variabile quando l'interesse si modifica nel tempo, in relazione all'andamento del costo del denaro.

ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE)

È un ente non commerciale che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, destinando alle attività istituzionali l'eccedenza delle entrate (in genere contributi pubblici e donazioni di privati) rispetto alle uscite.

PEGNO

Diritto reale che si costituisce con la consegna di un bene al creditore o a un terzo designato, a garanzia di una obbligazione. Il creditore ha il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

PIGNORAMENTO

È l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. I beni pignorati sono sottratti alla libera disponibilità del debitore, pur restando di proprietà del debitore. Possono essere pignorati beni mobili e immobili, ad eccezione di quelli considerati essenziali per la vita quotidiana.

POS (POINT OF SALE)

Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi al fornitore utilizzando carte di pagamento.

PRESTITO

I prestiti si distinguono in: prestito finalizzato o rateale e prestito personale. Il primo è un prestito che si ottiene presso i punti vendita di beni e/o servizi ed è strettamente legato all'acquisto che si sta effettuando. In questo caso non si ottiene una somma di denaro ma, invece di pagare tutto in contanti al momento dell'acquisto, si paga a rate il prezzo del bene e/o servizio. Il secondo è un finanziamento erogato direttamente a favore del cliente e rimborsabile a rate prestabilite. Il cliente può dunque utilizzare i fondi richiesti per svariati fini (ad es. realizzare un progetto).

PROTESTO

Atto pubblico formale con il quale viene constatato il mancato pagamento di un assegno o di una cambiale. Il protesto deve essere redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario o dal segretario comunale. A fronte del rifiuto a pagare il titolo, l'ufficiale redige l'atto di protesto, rendendo così esecutivo il titolo. Il protesto fa decorrere gli interessi di mora e la possibilità di procedere al pignoramento di beni del debitore, essendo titolo esecutivo.

RATA

È il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interesse.

SCOPERTO

Situazione in cui il saldo del conto corrente è negativo. Lo scoperto di conto è la somma anticipata dalla banca per pagamenti fatti dal correntista senza che ne avesse le disponibilità.

SIC (SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE)

Banche dati private, che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito. Vengono consultate da istituti creditizi e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e servono per valutare l'opportunità di concedere crediti al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica.

SOFFERENZE

Crediti la cui riscossione totale non è certa, perché i soggetti debitori si trovano in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. La classificazione di un credito tra quelli in sofferenza è data dall'intermediario dopo una specifica valutazione della situazione finanziaria del cliente che porti alla considerazione che il debitore è in uno stato di insolvenza.

SPREAD

Maggiorazione del tasso di interesse rispetto ad un parametro di riferimento (ad esempio l'Euribor).

TAEG (TASSO ANNUALE EFFETTIVO GLOBALE)

È un indice che rappresenta il costo totale del credito a carico del debitore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzo del credito stesso. È lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari.

TAN (TASSO ANNUO NOMINALE)

Indica il tasso di interesse, cioè il prezzo, in percentuale e su base annua, richiesto da

un creditore sull'erogazione di un finanziamento. Non esprime il costo complessivo del finanziamento, che può essere molto più alto a causa di spese, oneri e commissioni accessorie.

TASSO D'INTERESSE

È il prezzo di un prestito espresso in percentuale per un periodo di un anno.

TASSI USURARI O D'USURA

Interesse superiore al tasso soglia calcolato dalla Banca d'Italia, per ogni tipologia di finanziamento, sulla base di un meccanismo oggettivo e trasparente, che tiene conto dei tassi effettivi globali medi

TEGM (TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO)

Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato a categorie omogenee di operazioni creditizie (per esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.).

TASSO SOGLIA

È la misura massima del tasso d'interesse applicabile, superata la quale l'interesse è da considerarsi usurario. Si calcola aggiungendo al TEGM, un quarto dello stesso più 4 punti. L'incremento non può comunque superare gli otto punti.

USURA

Reato che consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse illegali o comunque socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile.



LA SCIALUPPA  **CRT-Onlus**
Fondazione Anti Usura

2023

LA SCIALUPPA  CRT-Onlus
Fondazione Anti Usura

Via Nizza, 150 - 10126 Torino
Tel. 011 19410104 - Fax 011 0208903
lascialuppacrtonlus@pec.it - www.lascialuppacrtonlus.org